

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 118/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 065/CGF – RIUNIONE DEL 14 OTTOBRE 2011

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dr. Vito Giampietro, Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. Luigi Impeciati – Componenti; – Dr. Carlo Bravi Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TERNANA/CARPI DEL 2.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 4.10.2011)

Con ricorso in data 6.10.2011, il signor Zadotti Francesco, nella qualità di Presidente della Ternana Calcio S.p.A., lamenta la eccessività della sanzione di €2.500,00 di ammenda, irrogata a detta società dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico per fatti accaduti durante la gara Terzana/Carpi del 2.10.2011 (comportamento antisportivo per avere i raccattapalle sistematicamente rallentato la ripresa del gioco).

Osserva la ricorrente che si sarebbe trattato di fatti occasionali, non imputabili alla società, che aveva ben organizzato il servizio del recupero dei palloni, affidato a ben diciotto raccattapalle dotati di dieci palloni. Aggiunge, altresì, che fatti analoghi sarebbero stati meno severamente puniti in precedenti decisioni.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Ed invero emerge dagli atti come in ben tre occasioni, tutte dopo il conseguimento del vantaggio da parte della squadra di casa, i raccattapalle abbiano gettato palloni in campo, comportando l'interruzione del gioco.

La reiterazione del gesto antisportivo, significativamente ripetutosi pur dopo la segnalazione del fatto da parte del direttore di gara ai dirigenti della Ternana Calcio, non consente un minore rigore valutativo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SIG. CERAVOLO FRANCESCO, GIÀ DIRETTORE SPORTIVO DELL'U.S. AREZZO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 30, COMMI 1 E 4 STATUTO FEDERALE – NOTA N. 8328/249PF10-11/AM/MA DEL 4.5.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 3.10.2011)

Francesco Ceravolo, già tesserato quale Direttore Sportivo per l'A.C. Arezzo S.p.A., all'epoca militante nella Lega Pro, ricorre a questa Corte contro la decisione della Commissione

Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 22/CDN del 3.10.2011) che, su deferimento da parte della Procura Federale, lo ha ritenuto responsabile della violazione di cui all'art. 30 dello Statuto Federale in relazione agli artt. 15 e 1, comma 1, C.G.S., per avere, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, violato l'obbligo di osservanza della clausola compromissoria essendosi rivolto, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione federale, nelle date del 2 e 5.8.2010, al Giudice ordinario (Tribunali di Arezzo e, quindi, di Firenze) onde attivare una procedura cautelare finalizzata ad ottenere ed eseguire un sequestro conservativo sui beni del sodalizio toscano, a suo avviso debitore nei suoi confronti di parte degli emolumenti pattuiti, con contratto stipulato l'8.7.2009, e non versati, infliggendogli la sanzione dell'inibizione per la durata di anni uno.

Lamenta, in sintesi, che il giudice di prima istanza:

a) abbia fondato il proprio convincimento su di un riferimento normativo (l'art. 10 del Regolamento Speciale dei Direttori Sportivi che devolve la competenza a conoscere delle controversie fra società e detti tesserati ad un Collegio Arbitrale previsto dall'ordinamento federale) in concreto insuscettibile di applicazione in quanto l'organo suindicato contemplato dall'art. 9 di un Accordo Collettivo intercorso fra F.I.G.C., Leghe Professionistiche ed Associazione di Categoria (ADISE) doveva ritenersi decaduto essendo stato tale accordo disdetto dalla Lega Pro fin dal 18.12.2007;

b) abbia omesso di esaminare tutte le altre argomentazioni prospettate negli scritti difensivi e, segnatamente, ignorato il richiamo al disposto di cui all'art. 699 quinquies c.p.c. che, di fatto, nega in costanza di arbitrato o in presenza di clausola compromissoria, agli arbitri, il potere di disporre misure cautelari chiarendo come le relative domande vadano proposte al giudice ordinario potenzialmente competente a conoscere il merito;

c) abbia erroneamente negato la possibilità di applicare, nella specie, la deroga di cui all'art. 94 bis N.O.I.F., assumendo che la società debitrice, al momento di proposizione del ricorso da parte dell'odierno appellante, era inattiva ed in fase di liquidazione.

Conclude chiedendo sia esclusa, nell'occorso, ogni sua responsabilità disciplinare e, conseguentemente, annullata la sanzione irrogatagli.

Le tematiche come sopra succintamente esposte sono state sviluppate anche con citazione di precedenti giurisprudenziali, sia della magistratura ordinaria che di questa Corte, nel corso della discussione orale; di contro, il rappresentante della Procura Federale ha insistito per il rigetto del reclamo sostenendo che, comunque, anche nelle ipotesi indicate dalla difesa, l'incolpato era tenuto all'osservanza del c.d. "vincolo di giustizia".

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Essendo incontroverso che il Ceravolo abbia posto in essere la condotta oggetto della contestazione, il "*thema decidendum*" che ne interessa si incentra nello stabilire se siffatto comportamento possa, nel caso in esame, essere ritenuto idoneo a ledere quel principio di sovranità giurisdizionale domestica, liberamente accettato da tutti i soggetti dell'ordinamento federale, che l'art. 30 dello Statuto Federale mira a tutelare.

Orbene, come più volte chiarito da decisioni di questo Collegio (cfr., da ultimo, reclamo Krassimir Chomakov in Com. Uff. n. 21/ CGF del 20.7.2011) ogniqualvolta, nei casi di vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico comunque riconducibili a rapporti interni all'attività federale, l'apparato giudiziario della F.I.G.C. non sia in grado, per carenza di adeguate normative o per mancanza di organi competenti, di spiegare un intervento diretto, nessun contrasto è configurabile fra ordinamento federale ed ordinamento statale che, nelle ipotesi suindicate, svolge unicamente una funzione non concorrente, ma complementare e suppletiva.

Ciò posto ed una volta acclarato attraverso la incontestata documentazione prodotta, che al momento dell'iniziativa giudiziaria del Ceravolo non era operante in ambito endofederale alcun organo delegato a dirimere le controversie fra società e direttori sportivi e che comunque, in ipotesi diversa, un siffatto organo, anche se esistente e funzionante, non sarebbe stato legittimato a conoscere delle azioni cautelari giusta la già citata previsione portata dall'art. 699 quinquies c.p.c., non si vede quale addebito possa essere ragionevolmente mosso a carico del deferito costretto, da un incombente "periculum in mora" derivante dallo stato di avanzata decozione in cui versava la

società debitrice, ad attivarsi tempestivamente nel tentativo di ottenere il soddisfacimento delle sue pretese creditorie.

Non ricorrendo quindi alcuna ipotesi di violazione della clausola compromissoria, la sanzione comminata al ricorrente va annullata con conseguente restituzione della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Ceravolo Francesco annullando la sanzione dell'inibizione inflittagli.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. Luigi Impeciati, Dr. Antonio Patierno – Componenti; – Dr. Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO A.S. TARANTO CALCIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. DIONIGI DAVIDE SEGUITO GARA CARPI/TARANTO DEL 9.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 40/DIV del 10.10.2011)

Con preannuncio di reclamo del 10.10.2011, munito di richiesta di procedimento d'urgenza, l'A.S. Taranto Calcio S.r.l, di Taranto, ha rappresentato, ai sensi dell'art. 37, comma 7, C.G.S., di voler proporre reclamo avverso la squalifica per 3 giornate effettiva di gara del proprio tecnico, sig. Davide Dionigi, comminatagli dal Giudice Sportivo con la motivazione *“per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara; alla notifica del provvedimento di espulsione applaudeva ironicamente l'arbitro (r.A, r.A.A)”*.

Con memoria pervenuta, via fax, il 12 ottobre successivo, la società ha esposto i motivi di censura avverso l'impugnata decisione.

In particolare, la società non solo adduce la mancata volontà offensiva del proprio tecnico ma contesta, in radice, lo stesso comportamento addebitato poiché, come sarebbe dimostrato da immagine televisive che allega, il sig. Dionigi non si sarebbe neanche rivolto all'assistente arbitrale per manifestargli il proprio radicale dissenso. Ritiene, in ogni caso, che la sanzione inflitta sia eccessiva poiché, a suo avviso, dovrebbe trovare applicazione il principio della continuazione per la sostanziale unitarietà della condotta incriminata, con conseguente *“minore severità in sede di applicazione della sanzione, e ciò in quanto la struttura della condotta ascritta dimostra una minore riprovevolezza in capo al Dionigi”*.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna senza la partecipazione di rappresentante della società reclamante.

La Corte esaminata la documentazione versata in atti, in primo luogo ritiene inammissibile la richiesta di prendere cognizione di immagini televisive poiché, ai sensi dell'art. 35 C.G.S., queste possono trovare ingresso, tra il materiale istruttorio e probatorio, solo nelle limitate ed eccezionali circostanze ivi espressamente contemplate, diverse da quella oggi scrutinata.

Nel merito la doglianza appare parzialmente condivisibile.

Premesso che i referti degli ufficiali di gara versati in atti fanno piena prova di quanto relazionato – come ammesso dalla stessa reclamante –, deve rilevarsi come la condotta ascritta al sig. Dionigi sia articolata in due distinte, anche strutturalmente, azioni di accesa contestazione verso gli ufficiali di gara: la prima, nell'aver rivolto al guardialinee l'espressione *“vergognati, sei un fenomeno”*, quale epilogo di una protesta consistita in una plateale e scomposta manifestazione gestuale e, la seconda, nell'aver, anche qui platealmente, applaudito l'arbitro che gli comminava la sanzione dell'espulsione dal terreno di gioco.

Non può sfuggire quindi ad una serena, ma seria, valutazione che il comportamento del tecnico della società sia stato improntato non a mera irriverenza ma a vera e propria volontà di irridere (e offendere) gli ufficiali di gara.

La locuzione verbale usata e il gesto di applaudire, come scherno, l'arbitro in un contesto di

platealità e pubblicità, rafforzative dell'intrinseca *vis lesiva* della condotta, non possono essere inquadrate nella dedotta irriverenza ma vanno ascritte alla fattispecie di cui all'art. 19.4 del C.G.S., allorché si prevede la sanzionabilità della condotta ingiuriosa o irrispettosa, nei confronti degli ufficiali di gara, con la squalifica *minima* di due giornate di gara. ancorché con la possibilità di adeguata modulazione della sanzione al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti.

Esclusa la sussistenza di qualsiasi concorso formale tra le due imputazioni ed esclusa, altresì, la invocata continuazione per mancanza dei suoi presupposti fondanti, reputa il Collegio, valutata la condotta complessiva, che l'oggettiva offesa recata al prestigio e al decoro degli ufficiali di gara, pur indubbiamente sussistente sia in relazione alla sua materialità che alla sua contestualizzazione, possa essere congruamente sanzionata, in parziale difformità da quanto deciso dal Giudice di prime cure, con 2 giornate effettive di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Dionigi Davide a 2 gare effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TESTARDI EMANUELE SEGUITO GARA PERGOCREMA/FERALPISALÒ DEL 9.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 40/DIV del 10.10.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 40/DIV del 10.10.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Emanuele Testardi.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Pergocrema/Firalpialò del 9.10.2011, il Testardi commetteva un atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco.

Avverso tale provvedimento l'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 12.10.2011 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 13.10.2011, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposta dall'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. di Crema (Cremona), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 3 gennaio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete